

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1978

Presidenza del Vice Presidente Renato COLOMBO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi » (1099-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 251, 252, 253
BASADONNA (DN-CD)	252
COLELLA (DC), relatore alla Commissione	252 253
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze	253

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

SCUTARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi » (1099-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

5ª COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (12 dicembre 1978)

Prego il senatore Colella di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

C O L E L L A, *relatore alla Commissione*. Intratterrò brevemente gli onorevoli senatori circa la variazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento.

All'articolo 5 la Camera dei deputati, giustamente, ha soppresso le parole: « le indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, numero 721 », in quanto, dopo l'approvazione del provvedimento in uno dei due rami del Parlamento, nelle more della sua definitiva approvazione, la citata legge n. 721 del 1955 è stata abrogata. Pertanto, la 1ª Commissione della Camera dei deputati — giustamente, ripeto — ha rilevato quanto innanzi ed ha indicato la necessità della soppressione della citazione di detta legge.

Per quel che mi riguarda, perciò, sono perfettamente d'accordo sulla modifica apporata dall'altro ramo del Parlamento e chiedo che la Commissione approvi il disegno di legge così come ci torna modificato dalla Camera dei deputati. Direi, anzi, che sono grato alla Camera per questa correzione che ci ha messo al passo con le leggi vigenti.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

B A S A D O N N A. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole relatore.

Egli ha detto che poichè la legge 4 agosto 1955, n. 721, è stata abrogata è necessario eliminarne la citazione nell'articolo 5. Però, eliminandone la citazione, viene meno la voce che faceva parte del compenso, se non erro, e quindi praticamente viene a contrarsi questa partita che era stata concordata e definita fra le parti. Personalmente non ho approfondito la cosa, ma mi sembra che non si possa così facilmente eliminare la citazione di detta legge. Viene meno qualche cosa; per cui potrebbe darsi che da parte degli interessati vi siano delle proteste e che si torni indietro un'altra volta.

C O L E L L A, *relatore alla Commissione*. Sono stato, forse, troppo sintetico nella mia esposizione, mentre è necessario leggere l'intero articolo 5 così come ci è pervenuto modificato dalla Camera dei deputati. In tal modo il senatore Basadonna certamente si riterrà soddisfatto. Tale articolo recita: « Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennità pensionabile, non può superare per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennità pensionabile spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo ».

Questa prima parte, quindi, concerne il rapporto che si deve avere con la qualifica di primo dirigente per quanto attiene l'indennità pensionabile. L'articolo prosegue dicendo: « Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: i compensi per lavoro straordinario; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli addetti ai Centri meccanografici; l'indennità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271; il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro; il premio di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modifiche ».

Come si poteva, quindi, escludere il computo delle indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721, se questa legge era stata già abrogata? E nel contesto della norma, pertanto, che si può capire la modifica apporata dalla Camera. In base alla relazione, così come io l'ho fatta, l'osservazione del senatore Basadonna poteva essere giusta; ma leggendo l'articolo 5 si comprende che nell'esclusione di alcune voci non può essere compresa anche quella di una legge già abrogata.

B A S A D O N N A. Nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento si parla di compenso: « A compensazione sarà opportuno introdurre una nuova norma che preveda l'immediata entrata in vigore della legge ». Cioè, come compenso la legge verrà

5^a COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (12 dicembre 1978)

resa operante immediatamente. Non so come, nè che rapporto ci possa essere. Però c'è un altro fatto, e cioè i sindacati sono venuti qui a discutere su questo argomento ed hanno assicurato che per loro va bene. Ma ad essi interessa soltanto che la procedura sia quanto più rapida possibile dal momento che già troppo tempo si è perduto. Chiedo, pertanto, che si arrivi subito alla conclusione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

C O L E L L A, *relatore alla Commissione.* Proprio basandomi sulle raccomandazioni che i sindacati hanno fatto alla Commissione bilancio mi sono limitato a fare una relazione molto succinta, per poter cioè affrettare l'approvazione di questo disegno di legge, che mi auguro avvenga oggi stesso.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Non credo che vi sia da aggiungere nulla rispetto a quello che ha detto l'onorevole relatore. È stato un *lapsus* legislativo e quello che ha detto il senatore Basadonna riguarda, appunto, la compensazione per il tempo che si è perso per il ritorno del provvedimento ad uno dei due rami del Parlamento. È stato aggiunto, infatti, l'articolo 8 che prevede l'immediata entrata in vigore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, compren-

sivo dell'indennità pensionabile, non può superare per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennità pensionabile spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: i compensi per lavoro straordinario; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli adetti ai Centri meccanografici; la indennità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271; il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro; il premio di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modifiche ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 6 e 7 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 8 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La seduta termina alle ore 17,25.